



...e a che cosa servirebbe il processo nel diritto della chiesa

PIERO PELLEGRINO

Si dà il caso molto spesso di meditare e rimeditare fatti e circostanze che, nello svolgersi della esperienza quotidiana, s'intrecciano e si susseguono in ogni tempo e in ogni luogo: i soliti accadimenti che si svolgono nella realtà sociale, nelle pieghe di un discorso che non ha e non avrà forse mai una fine.

E capita così molto spesso anche al giurista di raccogliere le proprie osservazioni dopo un'attenta considerazione di quegli accadimenti e di partire dall'esperienza concreta per sostenere qualche opinione che può essere in effetti disconosciuta soltanto perché falsi pregiudizi s'incuneano, facendo sorgere il dubbio che un'eccessiva ed astratta teorizzazione di tesi, in precedenza sostenute, possano richiamarsi al vanto di una raggiunta esatta prospettiva.

Ad uno dei suoi personaggi che chiedeva se fosse mai possibile sapere la verità, fa rispondere il grande commediografo da un altro personaggio che si deve rispettare ciò che gli altri vedono e toccano anche se sia il contrario di ciò che altri vede e tocca, offrendo in tal

modo efficacemente la chiave per scoprire il senso —almeno quello più immediatamente appariscente— della commedia, nel fatto che soggettiva e relativa è, in sostanza, la verità a tal punto da apparire ogni volta diversa a seconda di chi la guarda.

La verità è tante volte relativa! E non passa giorno, si può dire, che questa considerazione non trovi riscontro nell'esperienza quotidiana dove, nell'attuarsi dell'azione umana, si rispecchia il dramma di mystificate interpretazioni della realtà che circonda l'autore delle più assurde deduzioni tratte dal dato empirico, nella più sana —qualche volta— consapevolezza che la ragione è dalla sua parte o per lo meno gioca in suo favore nella stessa misura in cui pende a favore del suo contraddittore.

Giorno dopo giorno è dato ripensare i più consueti accadimenti scontandone un giudizio che abbraccia il senso delle cose; perfino di quelle più banali. E la constatazione più immediata è data dal senso della mutevolezza di siffatti giudizi che pure coinvolgono l'esperienza giuridica, riflesso della realtà sociale.

Vale così la pena di formulare qualche domanda: a che cosa serve nel diritto della Chiesa il processo? Qual è in questo ordinamento giuridico, di cui si sono con tanta vigoria decantate le peculiarità e le caratteristiche che lo fanno distinguere nettamente da tutti gli altri ordini positivi, la funzione del processo? Ha insomma nel diritto canonico il processo una ragion d'essere, così come risulta indispensabile a proposito degli ordinamenti secolari in cui, attraverso il processo medesimo, si restaura l'ordine giuridico con la coazione che ha la capacità di realizzare la tutela del rapporto sostanziale in modo secondario e indiretto?

La domanda deve porsi poi con giusta scelta di tempo particolarmente nell'attuale momento storico in cui vive tutto un processo di revisione del mondo giuridico della Chiesa, anche se era già implicita nella soluzione, ormai son molti anni, offerta allorquando si era sostenuto, a proposito del problema della obbligatorietà della norma, che l'obbligatorietà della norma giuridica canonica per sua intrinseca natura richiede un'osservanza da parte del destinatario fondata sulla sua intima convinzione spirituale e accompagnata dalla più profonda partecipazione interiore, nel senso che per potersi dire effettivamente osservata, una norma giuridica canonica esige un'adesione da parte del destinatario non solo formale ed estrinseca dovuta al timore della sanzione, ma addirittura sostanziale ed interiore.

Ed invero, se neanche l'osservanza della norma giuridica effettuata sotto il timore della sanzione realizza quella adesione sostanziale ed

interiore richiesta perché possa dirsi effettivamente osservata, è legittimo chiedersi se una qualche funzione possa essere riservata al processo nell'ordinamento della Chiesa, in cui la reintegrazione del diritto soggettivo leso, attraverso la sanzione, non può realizzare in alcun modo quell'adesione sostanziale ed interiore richiesta al fine di poter ritenere effettivamente osservata la norma canonica.

In un ordinamento in cui si afferma la formula del giudizio, alla luce della qualificazione giusnaturalistica dell'ordinamento della Chiesa, la tesi dell'esigenza dell'adesione non solo formale, ma anche sostanziale ed interiore al contenuto della norma giuridica viene a sradicare dal terreno del diritto della Chiesa la concezione pubblicistica dell'azione e del processo, come quella che non ha invero alcuna possibilità di accoglimento, dato che la sanzione non avrebbe la funzione sua specifica di ristabilire l'equilibrio nell'ambito dell'esperienza giuridica.

Se non si è verificato l'adempimento volontario che implica l'adesione interiore e sostanziale al contenuto della norma canonica, la prestazione oggetto del diritto soggettivo non è soddisfatta, resta cioè inadempita l'obbligazione giuridica correlativa del diritto. E come può pretendersi, a maggior ragione, che la sanzione reintegri il diritto soggettivo fino al punto da attuare quell'adesione intima e sostanziale al contenuto della norma richiesta dalla particolarità dell'ordinamento stesso? Che significato ha allora il processo? Perché esercitare un'azione che, nella sua dinamica, mira a realizzare la restaurazione dell'ordine violato, a risolvere la crisi di interessi, a produrre la modificazione giuridica che s'identifica con l'azione, quando neppure al termine del giudizio potrà mai e poi mai ritenersi osservata effettivamente la norma canonica?

Sono questi interrogativi drammatici che debbono pur richiamare l'attenzione al fine di far ripensare tesi che con tanto merito e con tanta efficacia hanno finito col ricondurre al fenomeno giuridico elementi che non possono invero intaccare la realtà giuridica, restando ad essa estranei.

In effetti, se l'azione per il tramite del processo non ha in sé la forza di ricostruire l'esperienza giuridica della Chiesa in quel tratto nel quale essa ha subito una battuta d'arresto e in cui essa deve essere rivissuta e ripensata affinché possa essere ricucito un lembo della tela smagliata, e se d'altra parte il processo non costituisce un mezzo idoneo a ricostruire l'esperienza giuridica perché il suo scopo non può essere perseguito se non in maniera estrinseca e formale, se infine la sanzione stessa non ha l'efficacia sufficiente ad attuare l'adesione

interiore e sostanziale al contenuto della norma, deve concludersi senza possibilità di equivoci e malintesi che la formula del giudizio nell'ordinamento canonico sia a tal punto esasperata da annullare nella maniera più eclatante la formula del processo. Dimodocché, mentre la dogmatica processualistica secolare tenta di ricondurre i due termini, quello del giudizio e quello del processo, sullo stesso sentiero, affermando la validità della formula del giudizio senza peraltro rinnegare la formula del processo, la dogmatica canonistica si troverebbe nella esigenza di esasperare tesi che, sebbene recentemente avanzate, pure hanno suscitato reazioni giustificate da parte di quanti non sentono di poter prescindere dalla fondamentale considerazione che la Chiesa di Cristo non è soltanto Chiesa dello Spirito, ma anche *Communitas humana*, la quale ha un ordinamento giuridico, è un ordinamento giuridico, di cui peraltro debbono ancora maggiormente precisarsi le peculiarità.

Il processo non avrebbe dunque una funzione! Né potrebbe mai averla nell'ordinamento della Chiesa, dal momento che un diritto soggettivo cui fosse collegata un'obbligazione non interiormente e sostanzialmente adempiuta e soddisfatta non costituirebbe un diritto effettivamente realizzato. Né varrebbe la sanzione prodotta dal processo a procurare il soddisfacimento di quell'obbligazione. D'altra parte è ben noto quanto grandi siano le risorse della coscienza individuale nel trovarsi le più assurde giustificazioni allorquando trattasi di seguire una serie di procedimenti mentali la cui logica interna non potrebbe non sfuggire e non risultare assurda a chi si ponesse dal punto di vista della realtà che comunemente potrebbe ritenersi oggettiva. *Nemo iudex in causa propria!*